



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

CAPITOLATO D'ONERI

**FORNITURA DI UN IMPIANTO DA LABORATORIO PROTOTIPALE CHE VERRÀ USATO
PER ATTIVITÀ SPERIMENTALI SUL RECUPERO DI MATERIALI DAI PANNELLI
FOTOVOLTAICI A FINE VITA PRESSO IL C.R. ENEA DI CASACCIA**

CIG: 9314735°7B

CUP I62C21000380001

Giugno 2022

ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente procedura negoziata è svolta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'appalto della fornitura è regolato dalle disposizioni succitate nonché dalle norme del presente Capitolato d'oneri.

Nel seguito del presente Capitolato d'oneri, la stazione appaltante verrà indicata con "ENEA" e l'impresa appaltatrice con "Impresa".

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha come oggetto la fornitura di un impianto da laboratorio prototipale che verrà usato per attività sperimentali sul recupero di materiali dai pannelli fotovoltaici a fine vita.

L'Impresa con la sottoscrizione del contratto, si intende abbia accettato e sottoscritto gli impegni e le condizioni contenuti nel presente Capitolato d'oneri nonché tutte le condizioni riportate nel documento "Specifiche tecniche"

ART. 3 - LUOGO DELLA FORNITURA

La fornitura, comprensiva di installazione e collaudo, dovrà essere consegnata presso il Laboratorio ENEA del c.r. Casaccia, Località Via Anguillarese 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma). Le spese di trasporto e installazione nel sito di destinazione finale devono intendersi comprese nel prezzo di fornitura offerto in gara.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo massimo presunto per l'intera fornitura "a corpo" è pari a € 73.770,00 IVA esclusa.

L'importo effettivo sarà quello calcolato sulla base dell'offerta aggiudicataria e non sarà soggetto a variazione, includerà tutte le tasse, diritti doganali ed altre pubbliche imposte.

ART. 5 - GARANZIA DEFINITIVA

La Società aggiudicataria dovrà prestare la garanzia definitiva, a garanzia della corretta esecuzione della fornitura per un importo pari al 10% del valore dell'ordine; tale garanzia dovrà essere comunque costituita con le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3, e dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto nelle misure indicate all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 6 - TERMINI DI CONSEGNA

Il contratto di appalto decorrerà dalla data del verbale di avvio attività. Il termine di consegna per la completa esecuzione e verifica di regolare esecuzione della fornitura è il 31/12/2022.

ART. 7 - TRASPORTO, RISCHI DI PERDITA E DANNI

Durante le operazioni di trasporto, consegna e installazione di cui all'art. 2, l'Impresa assume l'obbligo di sollevare l'ENEA da ogni responsabilità per i rischi di perdita e/o danneggiamento subiti dalle apparecchiature e che non siano in alcun modo imputabili a dolo, negligenza o colpa grave di quest'ultima.

ART. 8 - VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA

La verifica di conformità della fornitura sarà effettuata in contraddittorio tra le parti che dovranno sottoscrivere il relativo verbale.

L'operazione verificherà la rispondenza delle apparecchiature alle caratteristiche tecniche minime prescritte nel documento "Specifiche tecniche".

A tal fine l'ENEA può richiedere all'Impresa di effettuare i test che considera necessari allo scopo di verificare che la fornitura soddisfi tutti i requisiti di funzionamento richiesti e l'Impresa è tenuta ad attenersi.

La fornitura potrà essere accettata dall'ENEA esclusivamente ad esito positivo di tale verifica di conformità. Se la fornitura non superasse il collaudo di funzionamento, l'Impresa ha l'obbligo di ripetere e continuare, senza ritardo, ulteriori test nelle stesse modalità e alle stesse condizioni e ad esclusivo carico dell'Impresa, finché i risultati delle prove di funzionalità e del collaudo nel suo complesso non siano ritenuti adeguati ed accettati dall'ENEA.

Nel caso in cui ripetute prove dimostrino che le apparecchiature non superano i test previsti o nel caso in cui l'Impresa riconosca che essi non sono in linea con le specifiche tecniche della fornitura, fermi restando i diritti già acquisiti, l'ENEA avrà il diritto di:

- richiedere all'Impresa, senza nessun addebito aggiuntivo, di adottare tutti gli accorgimenti necessari a rendere quanto fornito perfettamente funzionante e in condizione di superare i test di collaudo;

oppure:

- trascorsi 60 giorni senza esito positivo del collaudo funzionale, risolvere il contratto, fatta salva ogni ulteriore ragione, perdita e danno subiti dall'ENEA.

ART. 9 - PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica di conformità e benessere al pagamento da parte del Responsabile del procedimento, ad esito positivo del DURC e della verifica richiesta per legge ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative previste nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.

La fattura, intestata a ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile, dovrà essere emessa in via posticipata ed inviata con le modalità previste dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Il codice univoco ufficio del Centro Ricerche ENEA di Casaccia, destinatario della fattura elettronica relativa alla presente fornitura, è il seguente:

- XNYNOJ

Inoltre, per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica da trasmettere, è necessaria l'apposizione sul documento di spesa della firma elettronica qualificata.

L'Impresa affidataria, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna a comunicare all'ENEA, per le transazioni finanziarie riferibili al presente ordine di fornitura, uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.

ENEA e l'Impresa sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della predetta legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto dell'ordine di fornitura con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge.

Si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della legge n. 136/2010 in caso di inadempimento delle parti agli obblighi contenuti nel sopracitato art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i..

La fattura dovrà riportare i seguenti riferimenti obbligatori:

- Contratto fornitura impianto prototipale
- Unità operativa destinataria: SSPT-USER-T4RM
- Codice CIG:9314735*7B
- Codice CUP: I62C21000380001

ART. 10 - GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

La garanzia su tutte le componenti di fornitura è di 1 anno. Durante tale periodo, in caso di malfunzionamento, si dovranno ritenere inclusi ogni intervento tecnico di manutenzione, nonché tutte le parti necessarie al corretto funzionamento di quanto fornito.

L'ENEA dovrà informare l'Impresa appaltatrice del tipo e dell'entità di ogni malfunzionamento non appena questo si manifesti e l'Impresa appaltatrice avrà l'obbligo di porvi rimedio senza indugio.

Trascorsi 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'avviso di malfunzionamento, senza che l'Impresa abbia provveduto alla riparazione in garanzia, l'ENEA può far eseguire la riparazione da terzi, a rischio e a spese dell'Impresa inadempiente.

ART. 11 - PENALI E DETRAZIONI

Nel caso di ritardi nella consegna totale o parziale della fornitura, rispetto al termine previsto dall'art. 6 del presente Capitolato, sarà applicata a carico dell'Impresa e per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'uno per mille dell'importo della fornitura.

Nel caso in cui le penali superino la misura del 10% (dieci per cento) dell'importo della fornitura, l'ENEA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dal totale inadempimento o da una esecuzione parziale della fornitura.

Per l'irrogazione delle penali, l'ENEA non avrà obbligo di preavviso o di altre formalità.

ART. 12 - RESPONSABILI ENEA

Il Responsabile del procedimento e referente per tutti gli aspetti tecnici della fornitura è il Dr. Lorenzo Cafiero (tel. 0630483332, email: lorenzo.cafiero@enea.it).

ART. 13 - SICUREZZA

L'Impresa, nello svolgimento delle attività connesse alla presente fornitura, si impegna alla predisposizione e al rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa in materia ed all'adozione di tutti quei mezzi e cautele che valgano a prevenire danni in genere ed in particolare infortuni ai propri dipendenti e a terzi.

L'Impresa si impegna, sotto la propria responsabilità, a far osservare al proprio personale impegnato nell'esecuzione delle attività i regolamenti ENEA relativi all'accesso, permanenza e uscita del personale dipendente da ditte esterne nei Centri di Ricerca dell'Agenzia.

ART. 14 - ASSICURAZIONE

L'Impresa sarà responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri dipendenti e collaboratori, che abbia a verificarsi nel corso delle attività di installazione e che cagioni danno all'ENEA, al personale dell'ENEA, a terzi o a cose di terzi e si impegna conseguentemente al risarcimento del danno stesso.

L'Impresa sarà ritenuta responsabile di danni causati dalla stessa, inclusi danni a qualsiasi parte degli edifici provocati da movimentazione di mezzi o dallo spostamento di strumenti, materiali e apparecchiature.

A tal fine, l'Impresa dovrà essere in possesso di idonea copertura assicurativa con massimale unico non inferiore a 500.000,00 euro.

ART. 15 - ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL'IMPRESA

- a) Si considera che l'Impresa abbia assunto tutte le opportune informazioni tecnico-logistiche dello stato dei luoghi, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualsiasi modo aver influito sulla determinazione dell'offerta con particolare riferimento alle

infrastrutture di servizio esistenti (elettriche, telematiche, ecc.) o da realizzarsi nel presente appalto.

- b) Non sarà ammessa nessuna richiesta da parte dell'Impresa di pagamenti addizionali o di prolungamento di scadenza avanzata sulla base di errate interpretazioni relative allo stato dei luoghi o dei locali, alle specifiche tecniche richieste o alle condizioni contrattuali in genere, argomenti sui quali l'Impresa può documentarsi nella misura che riterrà più soddisfacente, anche a mezzo di sopralluogo diretto o facendo riferimento al referente tecnico della fornitura.
- c) L'Impresa dovrà consentire la continuazione delle attività di ricerca negli ambienti non direttamente interessati dall'installazione dell'apparecchiatura.
- d) L'Impresa si assumerà a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione dei lavori di installazione dell'apparecchiatura di che trattasi, sollevando nel contempo l'ENEA.
- e) L'Impresa ha l'obbligo di fornire componenti con caratteristiche conformi a quanto richiesto nelle specifiche tecniche, fermo restando che in caso di documentata irreperibilità di qualsiasi componente o dispositivo, ad insindacabile giudizio del referente tecnico della fornitura, potrà essere ammessa altra attrezzatura avente caratteristiche tecniche analoghe.
- f) L'Impresa si impegna alla esatta osservanza delle norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato d'oneri e di quelle del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 16 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Impresa gli obblighi ed oneri di cui appresso:

- a) il trasporto a piè d'opera di tutto il materiale occorrente alla fornitura, il disimballo ed il preventivo collocamento in sito;
- b) la consegna e l'installazione di quanto fornito;
- c) il risarcimento all'ENEA ed ai terzi, per danni a cose e persone che venissero procurati dall'Impresa o dal personale addetto ai lavori di installazione della fornitura;
- d) ogni eventuale spesa per stipula, imposta di bollo, ogni onere fiscale e tributario su tutte le somme corrisposte per la esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato d'oneri;
- e) la responsabilità dell'integrità e manutenzione delle apparecchiature fino al collaudo e, in caso di malfunzionamento di una o più componenti, per difetti di fabbricazione, la loro completa sostituzione con altrettante di pari modello e specifiche tecniche. In caso di malfunzionamenti successivi al collaudo, l'Impresa è tenuta al rispetto delle norme relative alla garanzia contrattuale e in particolare a quanto riportato nell'art. 10 del presente Capitolato d'oneri;
- f) lo spostamento e successivo perfetto ripristino in sito di eventuali strumenti, mobili, suppellettili e quant'altro possa risultare d'intralcio alla esecuzione della fornitura, con l'adozione di tutte le cautele e precauzioni idonee a prevenire danni alle strumentazioni e ai manufatti;
- g) la pulizia degli spazi eventualmente interessati al transito, deposito e installazione dei materiali oggetto della fornitura nonché lo sgombero, entro venti giorni dalla ultimazione della fornitura e dell'installazione in opera, di materiali, mezzi d'opera e strumenti di proprietà dell'Impresa;
- h) le eventuali sospensioni momentanee dei lavori particolarmente rumorosi o che possano arrecare disturbi alla normale attività lavorativa, connessi alla installazione delle apparecchiature;
- i) l'osservanza di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, adottando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria;
- j) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni dei lavoratori dell'Impresa contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia e di altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto.

L'impresa prende atto che il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è compreso nel prezzo unitario complessivo offerto all'ENEA in sede di gara.

ART. 17 - PREPARAZIONE DEI LOCALI

L'impresa, assunte tutte le opportune informazioni sullo stato dei luoghi ai sensi di quanto stabilito al precedente art. 15, dovrà indicare con apposita relazione tecnica eventuali lavori preliminari che l'ENEA dovrà effettuare per la corretta installazione della fornitura.

ART. 18 - ACCESSO AI LOCALI

Salvo diversa disposizione, all'Impresa sarà consentito l'accesso ai locali allo scopo di eseguire la fornitura e l'installazione in opera durante il normale orario lavorativo ENEA (dal lunedì al giovedì: h. 08.00 – 16.00, venerdì h. 08.00 – 14.50).

I costi a cui l'Impresa potrà andare incontro per adeguarsi a qualunque limitazione di accesso o a qualunque procedura di sicurezza definita nell'appalto devono considerarsi inclusi nel prezzo dell'appalto. L'ENEA si riserva in ogni momento durante il periodo dell'installazione di cambiare o introdurre limitazioni all'accesso o alle procedure di sicurezza.

ART. 19 - REQUISITI DI QUALITA'

L'Impresa dovrà eseguire la fornitura secondo norme e standard tecnici applicati nella migliore pratica del settore.

Tutte le componenti di fornitura dovranno essere nuova di fabbrica e prive di ogni difetto dovuto a progettazione o errata esecuzione o materiali difettosi e dovranno soddisfare le specifiche tecniche e di funzionalità richieste, nonché le caratteristiche dichiarate dall'Impresa in fase di offerta o come eventualmente modificate secondo quanto previsto nel presente Capitolato d'onori.

ART. 20 - PARTI DI RICAMBIO

Per un periodo di almeno un anno dall'approvazione dell'atto di collaudo funzionale della fornitura (verifica di conformità), l'Impresa assicurerà una fornitura adeguata e tempestiva di parti di ricambio tali da consentire la corretta manutenzione della strumentazione.

ART. 21 - MANUALI D'USO E DOCUMENTAZIONE

L'impresa renderà disponibili all'ENEA manuali d'uso ed altra documentazione in quantità sufficiente ad assicurare un funzionamento soddisfacente ed efficiente della strumentazione fornita. I manuali e la documentazione saranno forniti in lingua italiana o inglese.

L'Impresa aggiornerà e sostituirà, ove necessario, tutti i manuali e la documentazione per l'intero periodo di garanzia.

ART. 22 - CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto all'Impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto per sua colpa esclusiva nonché risarcimento di ogni danno e spese a favore dell'ENEA, di cedere a terzi tutto o parte del presente contratto di appalto.

ART. 23 - IMPOSTA DI BOLLO

Il prezzo offerto si intenderà comprensivo dell'imposta di bollo dovuta dall'Impresa, da apporsi sul contratto d'appalto ed i suoi allegati (in ragione di una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine).

L'Impresa è tenuta altresì a dimostrare l'assolvimento dell'imposta di bollo:

- a) per il pagamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, tramite invio all'ENEA di copia dell'autorizzazione ricevuta dall'Agenzia delle Entrate per l'assolvimento del bollo virtuale e/o copia del modello F24;

oppure

- b) tramite apposizione dei contrassegni telematici (marche da bollo) sul contratto d'appalto, che dovrà essere successivamente inviato all'ENEA.

ART. 24 - LEGISLAZIONE APPLICABILE

Al presente appalto, salvo diversi accordi, è applicabile la legislazione italiana.

ART. 25 - PATTO DI INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Impresa prende atto del *"Patto di integrità tra l'ENEA e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici"*, che deve essere obbligatoriamente sottoscritto dall'Impresa e prodotto insieme ai documenti di partecipazione alla procedura, a pena di esclusione, e che costituirà parte integrante del contratto/ordine di fornitura.

L'Impresa dichiara di aver preso visione del *"Piano triennale di prevenzione della corruzione"* ENEA in vigore e del *"Codice di Comportamento"* adottato dall'ENEA, pubblicati sul sito istituzionale, e di impegnarsi ad adeguare i comportamenti aziendali e dei propri dipendenti alle indicazioni in essi contenute.

ART. 26 - INFORMAZIONI ANTIMAFIA

L'affidamento della fornitura di cui al presente Capitolato d'oneri sarà conferito all'Impresa previo rilascio dell'informazione/comunicazione antimafia da parte del Prefetto competente per territorio, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ove prevista in relazione all'entità economica dell'appalto.

ART. 27 - DOCUMENTAZIONE E NORMA DI RINVIO

Unitamente alle condizioni riportate nel contratto di fornitura, l'ENEA e l'Impresa faranno riferimento a condizioni e clausole riportate nei seguenti documenti:

- 1) Offerta tecnico-economica dell'Impresa;
- 2) Capitolato d'oneri;
- 3) Specifiche tecniche.

Per tutto quanto non previsto o non regolato nei suddetti documenti, trova applicazione in via analogica la normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.